

n° 4440 (serie 2^a), e 19 luglio 1880, n° 5537 (serie 2^a), restando inoltre integre la garanzia e la responsabilità personale verso lo Stato dei nominati signori Rubattino e Florio.

« I predetti Rubattino e Florio, con deroga al disposto degli articoli 129 e 138 del Codice di commercio saranno gli amministratori della nuova società anonima per tutto il tempo che resta a decorrere fino alla cessazione delle vigenti convenzioni.

« Venendo a cessare i predetti Rubattino e Florio dovranno a loro successori eleggersi cittadini italiani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto reale. »

Chi approva il presente articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo terzo:

« Al contratto di fusione, trasformazione e creazione della nuova società è applicabile il disposto dell'articolo 7 della convenzione 4 febbraio 1877, approvato per la citata legge del 15 giugno detto anno, n° 3880. »

A quest'articolo gli onorevoli Randaccio, Molino, Ruggieri e Canzi hanno proposto l'emendamento seguente:

« Il contratto di fusione, trasformazione e creazione delle nuove società, sarà registrato col diritto fisso di una lira.

« La società anonima summentovata dovrà obbligarsi, nelle forme di legge, a non favorire con noli differenziali i porti esteri concorrenti a pregiudizio dei porti nazionali, ed a non impedire la concorrenza della marina nazionale sulle linee da lei esercitate con sovvenzione governativa.

« Per l'adempimento di questi patti la società stessa dovrà sottostare all'arbitrato del Governo, il quale deciderà, sentite le Camere di commercio competenti, e il Consiglio dell'industria e del commercio. »

Chiedo se l'emendamento degli onorevoli Randaccio, Molino, Ruggieri e Canzi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Randaccio ha facoltà di svolgerlo.

RANDACCIO. Sarò brevissimo.

Con questo disegno di legge, dove fosse approvato, le due società di navigazione a vapore Rubattino e Florio riceverebbero un beneficio del quale non tutti i miei onorevoli colleghi possono valutare l'importanza.

Io sono disposto ad accordare loro questo beneficio, ma voglio un corrispettivo, voglio che anche il commercio e la marina nazionale siano fatti par-

tecipi del beneficio stesso; per conseguenza in unione di altri tre onorevoli miei colleghi ho avuto l'onore di proporre quest'emendamento, il quale, secondo noi, è giusto e necessario, come già dimostrarono ampiamente molti oratori.

Onde io mi limito a dichiarare che con questo emendamento voterò la legge, senza di esso io le darò voto contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANELLI, *relatore*. Signori, la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento degli onorevoli Randaccio, Molino, Ruggiero e Canzi, per le seguenti ragioni:

La prima parte dell'articolo è identica, non fa che riprodurre l'articolo del disegno di legge;

Alla seconda parte dell'articolo poi la Commissione ha creduto di aver provveduto con il suo ordine del giorno che è stato accettato.

La Commissione deve quindi respingere la proposta degli onorevoli Randaccio ed altri colleghi, poichè ad essa pare un doppione inutile, avendo oggi la Camera accettato l'ordine del giorno della Commissione.

PLEBANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

PLEBANO. Io avrei creduto che la Commissione si sarebbe affrettata ad accettare almeno la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Randaccio.

Voci. Sì! sì!

PLEBANO. Perchè altrimenti cadiamo in un equivoco.

Voci. È lo stesso.

PLEBANO. No, non è lo stesso.

Il relatore ha dichiarato che non poteva accettarlo.

Ora l'articolo 3 quale è compilato nel progetto si riferisce all'articolo 7 della convenzione 1877: e l'articolo 7 di quella convenzione parla non soltanto di esenzione di tassa di registro per il contratto di società, ma parla eziandio d'esenzione di tassa per l'acquisto di materiali. Ma, siccome il Governo ha, con questa lettera che la Commissione ci ha comunicata, dichiarato in termini chiari ed espliciti che non vuole accordare l'esenzione per l'acquisto dei materiali, evidentemente non bisogna riferirsi più all'articolo 7 di quella convenzione, e quindi bisogna riformare l'articolo così, e dire: « Il contratto di fusione, di trasformazione e creazione della nuova società sarà registrato con la tassa fissa d'una lira » e fermarsi lì.

Questa modificazione è appunto in sostanza la